

SCHEDA DI MISURA

8.2 DESCRIZIONE DELLA MISURA

8.2.0 Codice e titolo della misura (codifica delle misure all'allegato I – parte 5 - del Regolamento di esecuzione)

MISURA 10 - Pagamenti agro climatico ambientali

8.2.1 Base Giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.28

Regolamento di esecuzione

Regolamento delegato

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento, del collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e del contributo alle Focus Area e agli obiettivi tematici trasversali

<i>Descrizione generale della misura</i>	In Campania gli input chimici derivanti dall'agricoltura sono generalmente alti con conseguenti ripercussioni negative sia sull'ambiente che sulla popolazione. Inoltre sono presenti specie vegetali ed animali in via d'estinzione che costituiscono una risorsa importante per la salvaguardia e la valorizzazione di quella biodiversità che rappresenta un patrimonio della regione da tutelare. Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali, quindi, è richiesta l'adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari e differenziate da quelle definite dalla condizionalità o da altre norme cogenti o dalla pratica agricola usuale se più restrittiva, il cui rispetto è comunque assicurato da tutte le azioni. I pagamenti agroambientali svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell'ambiente rurale e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società nell'ottica di: 1. ridurre gli input chimici derivanti dall'agricoltura; 2. migliorare la qualità dei suoli agricoli; 3. preservare le risorse idriche superficiali e profonde; 4. preservare la biodiversità; 5. salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali.
<i>Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto</i>	La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell'analisi swot ai codici: F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche

	favorendo la riconversione aziendale F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità delle acque. F25 Ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. F26 Salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico F28 Favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili con impegni aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche agricole ordinarie e per conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali che il processo di intensivizzazione dell'agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo. In particolare l'ampia affermazione di sistemi di agricoltura integrata consente, con la riduzione dei prodotti chimici di sintesi, il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali, in primo luogo acqua e suolo. Processi produttivi nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture verdi interviene favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero della fauna selvatica. Non da meno l'adozione di processi produttivi improntati ad un più attento uso della risorsa suolo contribuisce al mantenimento della sostanza organica presente e alla conservazione di una adeguata struttura fisica, elemento essenziale per la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Tale attività tesa a privilegiare processi produttivi economicamente meno redditizi ma fondamentali per la tutela delle risorse naturali è strettamente connessa ad attività tese alla conservazione e al recupero di razze e varietà in via di estinzione nonché produzioni locali tipiche e tradizionali.
<i>Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas</i>	La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013: 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni

	professionali, 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico, 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 5a - rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura 5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di amminiaci prodotte dall'agricoltura 5e - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale L'affermazione di sistemi di produzione integrata nell'impresa agraria contribuisce a migliorare le prestazioni economiche delle aziende grazie ad una maggiore competitività delle produzioni primarie. Tanto premesso, che sempre deve essere ponderato in relazione alla minore elasticità dell'offerta agricola che quindi non garantisce una corrispettiva redditività delle produzioni, è in stretto raccordo con le priorità del programma in termini di sempre maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni agricole. Difatti l'adozione di sistemi produttivi integrati migliora la gestione delle risorse idriche rendendo più efficiente l'uso dell'acqua e riducendo il potenziale carico di agenti inquinanti per la risorsa. Analogamente vengono preservati gli equilibri chimico fisico dei suoli garantendo la conservazione della loro fertilità. Non da meno è il contributo che la misura offre per la salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e il recupero del paesaggio agrario regionale garantendo il mantenimento di corridoi ecologici fondamentali per la tutela della fauna selvatica
<i>Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas</i>	La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area: 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 6b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali Il contributo potenziale della misura è strettamente connesso al perseguimento delle focus area di altre misure quali quelle relative alla realizzazione di investimenti non produttivi delle aziende agricole o delle indennità previste dal Reg. UE 1305/2013 per le aree Natura 2000 e per le zone soggette ad altri vincoli ambientali. Inoltre un contesto di maggiore qualificazione ambientale e paesaggistica del territorio rappresenta un volano essenziale per lo sviluppo locale delle aree rurali
<i>Contributo della Misura</i>	La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del

<i>agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale</i>	programma: ambiente clima e innovazione. In termini di innovazione il sostegno a sistemi di produzione integrati o l'adozione di modelli più consapevoli di gestione e uso delle risorse naturali rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione, che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando. Il migliore uso delle risorse naturali, il recupero e mantenimento di ecotipi animali e vegetali, il recupero del paesaggio rurale
---	---

8.2.2.1 Articolazione della misura

Codice	Denominazione sottomisura
10.1	<i>Pagamenti per impegni agro climatico ambientali</i>
10.2	<i>Sostegno alla conservazione e all'utilizzo sostenibile nonché dello sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura</i>

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni *(suddivise per sottomisura e tipo d'intervento)*

SOTTOMISURA *(codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)*

10.1 – Pagamenti per impegni agro climatico ambientali

8.2.3.1 Finalità e descrizione della sottomisura

La sottomisura è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali (acqua, suolo e clima) attraverso l'incentivazione di pratiche colturali a basso impatto ambientale. Si articola in una serie di operazioni che riducono la pressione del settore agricolo sull'ambiente, attraverso la diminuzione degli input chimici (fertilizzanti e fitofarmaci), l'utilizzo di pratiche conservative del suolo e l'incremento dei livelli di sostanza organica. Ciò anche per rispondere alla richiesta sempre più pressante da parte dei consumatori di alimenti ottenuti con mezzi produttivi che riducono gli effetti negativi sull'ambiente.

Infine la sottomisura interviene nella forma di pagamenti compensativi connessi agli investimenti non produttivi di cui alla sottomisura 4.4 per la piena esplicazione delle funzioni agro climatico ambientali dell'intervento realizzato

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

Codice	Descrizione
10.1.1	Produzione integrata
10.1.2	Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica
10.1.3	Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati

8.2.3.2 Descrizione della operazione 10.1.1 Produzione integrata (F.A. 4a)

Operazione 10.1.1 – Produzione integrata

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione integrata, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" approvati dalla Regione Campania e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione integrata", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono costituiti da "Norme tecniche generali" e da "Norme specifiche di coltura" e sono articolati in obblighi e raccomandazioni.

Impegni obbligatori previsti dai disciplinari:

a) fertilizzazione

- predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche generali - Fertilizzazione ;

b) difesa e diserbo

- 1) rispetto delle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, in cui i principi attivi selezionati sono conformi ai principi e ai criteri delle "Linee guida nazionali di difesa integrata".
- 2) controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d'Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

c) irrigazione

determinazione dei volumi di irrigazione calcolati in base ad un bilancio idrico che tenga conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione;

d) gestione del suolo

rispetto di alcuni vincoli relativi a lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo per la riduzione dei rischi di erosione, dissesto idrogeologico e lisciviazione dei nutrienti;

e) successione colturale

vincoli inerenti il rispetto della successione colturale indicati nelle Norme tecniche generali e nelle Norme specifiche di coltura;

f) condizionalità.

Altri impegni obbligatori

g) Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni colturali e del registro dei trattamenti

h) trattamenti fitosanitari eseguiti con macchine irroratrici che rispondono ai parametri di funzionalità operativa e per le quali è stata rilasciata certificazione funzionale dai centri autorizzati dalla Regione Campania.

L'impegno è quinquennale e riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della

presentazione della domanda di aiuto.

Impegni volontari aggiuntivi

i) impiego di teli pacciamanti biodegradabili

l) adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che conducono superfici agricole collocate nel territorio regionale

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

		<i>Poli urbani</i>	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>Aree rurali intermedie</i>	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>
Pagamenti compensativi per la produzione integrata	Vite				
	Olivo				
	Fruttiferi maggiori				
	Fruttiferi minori				
	Ortive				
	Colture industriali				
	Colture floricole				
	Colture cerealicole				
	Coltura foraggiere				
	Aziende zootecniche				

8.2.3.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, tabacco e limone.
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto
- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013:

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zooteniche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 limitatamente all'operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 "Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4", nonché ai finanziamenti di cui all'articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I pagamenti di cui alla presente sottomisura non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la sottomisura 11.1 operazioni 10.1.1 e 10.1.2. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica

Valutazione complessiva della misura	Consultare la fiche specifica
--------------------------------------	-------------------------------

8.2.3.2 Descrizione della operazione 10.1.2 - Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica - (F.A. 5c)

Operazione 10.1.2 – Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 5c: promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività degli stessi.

Con questa operazione si intende incentivare gli agricoltori all'utilizzo di pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative. Con l'apporto di matrici organiche, quali ammendanti, letami e materiali ad essi assimilati, si persegue il duplice scopo di tutelare la fertilità dei terreni e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio.

Analogamente, l'applicazione di tecniche agronomiche conservative dei suoli, come ad esempio la non lavorazione (semina su sodo), la lavorazione minima, ecc, in alternativa ai metodi tradizionali di coltivazione che prevedono arature profonde e lavorazioni periodiche, comporta una serie di effetti positivi quali il contrasto all'erosione dei suoli e al degrado della sostanza organica, e nello stesso tempo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂.

2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

2.1 a) apporto di ammendanti commerciali da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgvo 75/2010;

2.1 b) utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012.

Impegni obbligatori per 2.1 a)

- distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro in quanto tale quantità corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno che è la quantità di ammendante necessaria per elevare teoricamente la dotazione di carbonio organico da 7 g/kg "scarsa dotazione" a circa 20 g/kg "normale dotazione"; frazionando opportunamente l'apporto negli anni
- rispettare, nelle singole distribuzioni, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;
- conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;
- conservare i certificati per le analisi del terreno previste;
- compilare il registro delle operazioni colturali
- non utilizzare i fanghi di depurazione di cui al DL.vo 99/92

Impegni obbligatori per 2.1 b)

- i terreni oggetto di impegno devono essere identificati nella Comunicazione presentata al Comune ai sensi della DGR n. 771/2012

- il fabbisogno di azoto delle colture deve essere soddisfatto con almeno il 50% da letami
- non utilizzare i fanghi di depurazione di cui al DL.vo 99/92.

Impegni volontari aggiuntivi

i) impiego di teli pacciamanti biodegradabili

l) adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

2.2 Tecniche agronomiche conservative

Impegni obbligatori

- introduzione della semina su sodo per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali, foraggiere a ciclo annuale;

- utilizzo esclusivo di modalità di lavorazione quali: "non lavorazione" (no till) o "lavorazione a bande (strip till);

- mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione;

- divieto di ristoppio.

Impegni volontari aggiuntivi

i) impiego di teli pacciamanti biodegradabili

l) adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L'adesione agli impegni aggiuntivi assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

		<i>Poli urbani</i>	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>Aree rurali intermedie</i>	<i>Aree rurali con problemi complessivi</i>

					di sviluppo
Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Vite				
	Olivo				
	Fruttiferi maggiori				
	Fruttiferi minori				
	Ortive				
	Colture industriali				
	Colture floricole				
	Colture cerealicole				
	Coltura foraggere				

8.2.3.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto
- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zootecniche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 limitatamente all'operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 "Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4", nonché ai finanziamenti di cui all'articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I pagamenti di cui alla presente operazione sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 o per la sottomisura 11.1 . La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica

8.2.3.2 Descrizione della operazione 10.1.3 Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4 (F.A. 4a)

Operazione 10.1.3 – Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Si intende incentivare gli agricoltori al mantenimento delle strutture verdi ad alto valore paesaggistico, presenti nelle aziende agricole: fasce tampone sui corsi d'acqua, corridoi ecologici, piante secolari allevate con particolari strutture (es. ceppi centenari di vite).

Impegni obbligatori:

1. mantenimento delle strutture verdi presenti in azienda, esclusivamente mediante operazioni fisiche, meccaniche e biologiche, senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
2. Rispetto della condizionalità nelle superfici aziendali che non sono soggette all'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento Ue 1306/2013.
3. Rispetto dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento Ue 1307/2013

Altri impegni obbligatori

1. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

		<i>Poli urbani</i>	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>Aree rurali intermedie</i>	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>
Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4	<i>muretti, terrazzamenti e ciglionamenti</i>				
	<i>fasce tampone</i>				
	<i>corridoi ecologici</i>				
	<i>aree attrezzate per la preparazione di miscele di prodotti fitosanitari</i>				
	<i>sistemi di decontaminazione per lo smaltimento di acque residue di prodotti fitosanitari</i>				

8.2.3.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- hanno attuato una o più azioni previste dall'operazione 4.4.1 della Sottomisura 4.4 "Creazione e ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" e/o una o più azioni previste dall'operazione 2 della Sottomisura 4.4 "Investimenti per ridurre i

carichi inquinanti derivanti dall'uso dei fitofarmaci";

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, tabacco e limone.
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto
- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. L'impegno quinquennale e riguarda la superficie occupata dal investimento non produttivo o la SAU aziendale pertinente alla struttura verde, condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto.

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013

€ 450 ha/anno per altri usi della terra

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 limitatamente all'operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 "Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4", nonché ai finanziamenti di cui all'articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I pagamenti di cui alla presente operazione sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 o per la sottomisura 11.1. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica

SOTTOMISURA *(codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)*

10.2 - Sostegno alla conservazione e all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

Tutelare le risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione, di interesse agrario del territorio campano attraverso gli strumenti previsti dal sistema “per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione” approvato dalla regione Campania con il Regolamento n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007.

Tali strumenti sono:

1. Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione suddiviso in due sezioni: animale e vegetale;
2. Banche regionali del germoplasma per la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel repertorio di cui al punto 1;
3. Elenco regionale dei Coltivatori custodi per la conservazione in situ delle risorse genetiche iscritte nel repertorio di cui al punto 1;
4. Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui fanno parte le banche di cui al punto 2, i coltivatori custodi di cui al punto 3 nonché Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Istituzioni di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività di conservazione in situ ed ex situ dirette a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione;
5. Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario;
6. Marchio collettivo regionale e relativo disciplinare di concessione d’uso per favorire la valorizzazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

Codice	Descrizione
<i>Operazione 10.2.1</i>	Conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali ed animali autoctone per la salvaguardia della biodiversità
<i>Operazione 10.2.2</i>	Coltivazione di varietà vegetali autoctone campane a rischio di estinzione
<i>Operazione 10.2.3</i>	Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

8.2.3.2 Descrizione della operazione 10.2.1 –Conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali ed animali autoctone per la salvaguardia della biodiversità (Focus Area 4a)

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria nell’ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema regionale “per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione” previsto dal Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato “Regolamento per la tutela della biodiversità campana”, e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione, all’uso e allo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

In particolare si prevede un sostegno finanziario per le seguenti tipologie di intervento :
“azioni mirate”, volte a promuovere, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria:

- la conservazione *in situ* ed *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.2) attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.7) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in particolare attraverso le banche del germoplasma e i coltivatori custodi;
- la raccolta e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutistico-nutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
- l'aggiornamento e l'implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse genetiche autoctone; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in conservazione *in situ* ed *ex situ*.

“azioni concertate” volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;

“azioni di accompagnamento” relative alla informazione, diffusione e consulenza anche con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione al repertorio regionale.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro.

Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera ai sensi dell'art. 35 – Cooperazione del reg (UE) n. 1305/2013) o possono essere complementari ad altre misure del medesimo Reg (UE) coerenti con la finalità della conservazione uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone.

8.2.3.3 Tipo di sostegno

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.4 Beneficiari

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del “Regolamento per la tutela della biodiversità campana” aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Non si compila per questa operazione

8.2.3.6 Spese ammissibili

Gli interventi sono inerenti la conservazione *in situ* ed *ex situ* delle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione, coerenti con il PNBA.

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

Personale (con esclusione di quello a tempo indeterminato); Viaggi, missioni e trasferte; Servizi forniti da terzi compreso il rimborso forfettario per i coltivatori custodi che

aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare *in situ* le varietà e le razze autoctone campane;
 Attrezzature e materiale di consumo comprese quelle relative alle analisi di laboratorio fitosanitarie e all'eventuale risanamento del materiale di propagazione; Spese per investimenti: attrezzature per banche del germoplasma vegetali già esistenti e da implementare (esempio celle frigorifero, *screenhouse*, etc.) attrezzature e materiali per i campi di collezione (seminatrici e trebbiatrici parcellari, macchine vagliatrici, selezionatrice ottica, isolatori per la produzione in purezza dei semi, per l'allestimento delle specie pluriennali, etc.); attrezzature per la produzione e la conservazione del germoplasma animale.

Spese per la gestione dell'elenco dei Coltivatori custodi,

Rimborso delle spese per i componenti della Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario di cui all'art. 8 del Regolamento per la tutela della biodiversità campana per la partecipazione ai lavori della Commissione per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 dell'art.8;

Spese per la manutenzione e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione vegetali ed animali.

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

- Rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171 e la caratterizzazione della biodiversità
- Rispetto del Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007.

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle specie vegetali (ortive, fruttiferi, vite e cereali) ed animali.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica Amministrazione e da esterni, entrambi esperti in materia di biodiversità agraria, verificherà l'idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia di Tutela della Biodiversità Agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi.

Nelle azioni di accompagnamento sarà ritenuto preferenziale il coinvolgimento di altri soggetti interessati alla filiera delle produzioni autoctone campane (es ristoratori, albergatori, etc.)

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi</i>	Consultare la fiche specifica
---------------	-------------------------------

<i>nell'implementazione della misura</i>	
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica

8.2.3.2 Descrizione della operazione 10.2.2. Coltivazione delle varietà autoctone vegetali campane a rischio di estinzione (Focus Area 4a)

L'operazione è collegata alla focus area 4.a .
L'operazione mira a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone attraverso la reintroduzione della coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione negli areali d'origine, al fine di riattivare le relative filiere produttive.
Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono quelle iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche istituito ai sensi dell'art.7 del Regolamento regionale per la tutela della biodiversità .
L'operazione interesserà sia le colture erbacee che quelle da frutto a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale e in aggiunta, per le erbacee, anche iscritte o in via di iscrizione nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, direttiva 2009/145/CE, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010, per le arboree al registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui alla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124.

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento annuale ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, diversificato per specie:
a) rispetto della superficie minima di coltivazione distinta per specie: per le erbacee (ai sensi della DIRETTIVA 2008/62/CE), per le orticole: ai sensi della DIRETTIVA 2009/145/CE), per le specie legnose da frutto ai sensi della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio)
b) obbligo di raccolta e vendita o autoriproduzione
L'ammontare del pagamento annuale è calcolato in base ai costi aggiuntivi sostenuti e/o del mancato guadagno derivanti dalla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Le attività contemplate dal tipo di impegno agro climatico – ambientali ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1 -8 del Reg. UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente operazione.

8.2.3.4 Beneficiari

Soggetti definiti ai sensi dei Regg. (UE) n.1305/2013 e n.1307/2013

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

8.2.3.6 Spese ammissibili

Non applicabile

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio Regionale previsto dal “Regolamento per la tutela della biodiversità campana” ed iscritte o in via di iscrizione nella sezione varietà da conservazione del Registro Nazionale di specie agrarie ed ortive di cui al DM 17 dicembre 2010 e negli elenchi di varietà locali di specie da frutto individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs.25 giugno 2010 n.124

Incompatibilità: Per i Coltivatori Custodi: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato nell'ambito dell'operazione 10.2.1 (Conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali ed animali autoctone per la salvaguardia della biodiversità)

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	

8.2.3.2 Descrizione dell' operazione

10.2.3 . Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (Focus Area 4a)

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui al Regolamento Regionale n.6 /2012. I capi ammessi a finanziamento devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.3.3 Tipo di sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in un pagamento annuale calcolato in base ai costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dall'allevamento di razze in pericolo di estinzione, con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

8.2.3.4 Beneficiari

Soggetti definiti ai sensi dei Regg. (UE) n.1305/2013 e n.1307/2013

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

8.2.3.6 Spese ammissibili

Non applicabile

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

Mantenimento di almeno 1 UBA appartenente alle specie oggetto di sostegno per 5 anni dall'adozione dell'impegno.

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4 Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	